



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

COMUNE DI ASSISI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DELLE AREE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

(Legge n. 337 del 18.03.1968)

TITOLO I

ART.1 Disposizioni generali

Sono considerati "spettacoli viaggianti " le attività spettacolari , i trattenimenti e le attrazioni, allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

La concessione di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti, sia nei parchi divertimenti , che per le altre attrazioni , sono disciplinati oltre che dalla legge 18 marzo 1968,n.337, dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 Destinazione delle aree

Le attività dei spettacoli viaggianti di cui all'art. 1 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337/1968.

Tali aree andranno individuate nel presente regolamento ed aggiornate con apposite deliberazioni che la Giunta Comunale adotterà periodicamente.

ART. 3 Concessioni aree

La concessione delle aree per l'installazione dei parchi divertimenti, denominati anche Luna Park, è rilasciata dal Sindaco previa istruttoria dell'Ufficio competente ad ogni singolo esercente ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 4 Orari e durata del Parco

In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni nel territorio comunale con costituzione di Luna Park, il Sindaco stabilisce:

- la data di inizio e la durata del Luna Park;
- gli orari quotidiani di apertura e chiusura del Luna Park;
- il numero ed il tipo delle attrazioni che faranno parte del Luna Park per l'edizione dell'anno solare in corso.

L'Amministrazione comunale può concedere proroghe oltre la data stabilita senza che ciò costituisca diritto per le future edizioni del Luna Park.

ART. 5

Aspettativa

L'esercente attività di spettacoli viaggianti può richiedere al Sindaco la sospensione dell'accesso alla piazza per un anno al fine di esplicitare altra attività in altra località. La concessione dell'aspettativa non potrà nuovamente essere richiesta prima della scadenza del triennio ,pena la decadenza dalla graduatoria e da ogni altro diritto acquisito.

ART. 6

Presentazione della domanda

Ogni richiesta all'istallazione di attrazioni ed al conseguimento della aspettativa nel Luna Park deve essere presentata in carta legale all'ufficio competente del Comune almeno tre mesi prima della data di inizio della manifestazione.

Nella domanda deve essere specificato quanto segue:

- 1)- generalità del titolare dell'attrazione , codice fiscale e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda.
- 2)- il tipo di attrazione che intende installare con denominazione come da elenco ministeriale,nonchè la misura esatta della stessa,il numero delle carovane abitazione e dei carriaggi e la loro dimensione;
- 3)- il numero di contrassegno di cui all'art. 6 della legge n.337 /1968.
- 4)- fotocopia del nulla - osta ministeriale rinnovato per l'anno solare in corso salvo eventuali proroghe autorizzate .
- 5) - fotocopia autorizzazione annuale rilasciata ai sensi dell'art.- 69 del T.U.L.P.S. dal Comune di residenza e rinnovata per l'anno in corso.

Dell'avvenuto accoglimento viene data comunicazione scritta agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'ingresso al parco o all'area a tal fine destinata non potrà avvenire prima di aver ottenuto la concessione alla occupazione temporanea del suolo.

ART. 7

Convocazioni associazioni sindacali

L'Ufficio competente, prima dell'inizio del Luna Park, informa le OO.SS. di categoria su eventuali variazioni adottate in merito all'edizione del Luna Park stesso per l'anno in corso.

ART. 8

Criteri per la composizione del Luna Park

Il Sindaco, rilascia la concessioni ai richiedenti aventi diritto seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continuativa, riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.

Per i nuovi inserimenti potrà essere compilata dall'Ufficio competente una graduatoria di attesa. Le nuove assegnazioni avverranno secondo i seguenti criteri preferenziali:

- 1)- figli di abituali frequentatori, titolari di nulla-osta, con attrazione non direttamente concorrenziale tra quelle presenti nel parco, con priorità se aventi proprio nucleo familiare;
- 2)- residenza comunale da almeno 5 anni;
- 3)- residenza provinciale da almeno 5 anni;
- 4)- residenza regionale da almeno 5 anni;
- 5)- anzianità di richiesta di partecipazione della ditta con la medesima attrazione e per la singola manifestazione;
- 6)- anzianità nell'acquisto dell'attrazione dimostrabile con regolare documentazione contabile;
- 7)- qualora il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero di richiedenti aventi parità di requisiti, si procederà a rotazione, così come quando si rendono disponibili dei posti (rinuncia, decadenza, ecc...) e vi siano più candidati con parità di requisiti.

ART. 9
Anzianità di frequenza

L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni del Luna Park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificate e documentate per malattia o causa di forza maggiore.

ART. 10
Attrazioni novità

Nella predisposizione del parco divertimenti o Luna Park, deve essere salvaguardato, ove lo spazio lo consente, un'area per un'attrazione di tipo nuovo da avvicinarsi ogni anno, fatto salvo che, un frequentatore abituale non effettui una riconversione di novità.

Per attrazione di novità si deve intendere quella attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dal Ministero del Turismo e Spettacolo che presenta caratteristiche nuove e tali da non risultare similare ad altre già esistenti sulla piazza, essa deve essere in grado di suscitare per caratteristiche tecniche, interesse, richiamo e non abbia frequentato quel parco almeno nei cinque anni precedenti. Novità è considerata sia la piccola, la media che la grande attrazione.

ART. 11
Riconversione

L'Amministrazione comunale può concedere la riconversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, a condizione che non venga mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park.

La riconversione è altresì consentita purchè il richiedente abbia mantenuto una anzianità soggettiva con la medesima attrazione di almeno tre anni, e ciò non pregiudichi per mancanza di spazio la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto.

Quallora vi sia parità di requisiti tra i richiedenti verrà data priorità alla ditta con più anzianità di frequenza.

ART. 12
Successione - Subingressi

La successione nella titolarità di una attrazione avvenuta per causa di morte, per raggiungimento del diritto a pensione, per invalidità o qualsiasi altro titolo, a favore di discendenti in linea diretta entro il terzo grado ed il secondo grado di convivenza, già coadiuvanti nella gestione dell'attrazione, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata.

In caso di subingresso per atto tra vivi e tra persone diverse da quelle elencate nel comma precedente, (si intende la validità qualora il subentrante sia figlio di frequentatori o residente nella Regione Umbria, e la rinuncia del proprio nulla osta alle competenti autorità del cedente) il subentrante conserva il diritto di frequenza della piazza ma non l'anzianità maturata dal cedente nella dislocazione che gli competeva sulla piazza medesima.

ART. 13 Sostituzione dell'attrazione

E' consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una analoga nei seguenti casi:

- calamità naturali
- casi fortuiti documentati.

ART.14 Gestione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari, purchè maggiorenni e non siano titolari di altra autorizzazione.

E' altresì vietata ogni forma di subconcessione delle aree. Le eventuali violazioni ai commi precedenti comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal parco per almeno due anni.

ART. 15 Commissione interna

La commissione interna sarà nominata dall'assemblea degli operatori partecipanti al Luna Park convocata al termine dell'attività del Parco stesso e resterà in carica fino all'espletamento dell'edizione dell'anno successivo.

La commissione interna sarà formata da tre membri se i concessionari saranno fino a cinquanta, da cinque membri in caso di concessionari in numero superiore.

Detta commissione collabora con l'Amministrazione Comunale per la corretta gestione del Luna Park. Cura le iniziative promozionali, gestisce le spese necessarie per il funzionamento del Luna Park e ne renderà conto ai partecipanti in sede di assemblea al termine dell'attività del parco stesso.

ART. 16 Allestimento e funzionamento del Luna Park

La predisposizione e l'allestimento del Luna Park, sarà compito esclusivo dell'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Luna Park (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico sanitarie, rimozione rifiuti, ecc...).

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero se la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso, oppure motivo di immoralità documentata, l'Amministrazione Comunale potrà richiamare la ditta in questione e, se recidiva, potrà estrometterla dal Luna Park stabilendone la durata.

Le attrazioni dovranno essere altresì mantenute in perfetta efficienza e funzionalità. Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità del pubblico.

ART. 17

Carovane abitazione e carriaggi

La sistemazione delle carovane abitazione e dei carriaggi ha luogo nelle località stabilite dall'Amministrazione Comunale, e ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze del Luna Park.

Il Sindaco può autorizzare i partecipanti al parco, alla sosta (con attrazioni smontate e caricate), oltre il termine di chiusura del parco medesimo, sia per favorire la frequenza dei figli alla scuola dell'obbligo, sia nel caso di attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date successive, o per l'avvento di cause di forza maggiore.

TITOLO II

COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DIVERTIMENTO

ART. 18

Per le singole concessioni o piccoli complessi non costituenti parco divertimenti, quali circhi equestri, ed altri spettacoli viaggianti, valgono le norme stabilite dal presente regolamento.

I complessi e le attrazioni di cui al presente titolo non possono agire nella stessa piazza nei trenta giorni antecedenti le manifestazioni con costituzione di Luna Park.

La prescritta autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART: 19 Concessioni aree private

La concessione di aree private per l'allestimento di Luna Park o altri piccoli complessi è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 Disposizioni integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme consuetudinarie riconosciute dall'Amministrazione Comunale e dalle OO.SS. di categoria, oltre alle norme relative al D.L.vo 507/93 e successive modificazioni, dal regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della relativa tassa, dal regolamento di Polizia Municipale, nonché quanto previsto dalle disposizioni della legge 337 del 18.03.1968.

ART. 21 Organizzatori parchi divertimento

L'organizzatore ha l'obbligo di rispettare la legge 337/68, le disposizioni contenute nel presente regolamento nonché quelle previste dall'art. 69 del R.D. 771/31 ed art. 124 e 125 del R.D. 635/40.

ART. 22 Attività commerciali

All'interno dei parchi divertimento può essere autorizzata la vendita di dolciumi e prodotti gastronomici a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 112/91 in materia di commercio su aree pubbliche e non intralcino la regolare attività del parco